

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2020, n. 1-2297

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Approvazione protocollo d'intesa fra Prefettura di Torino, Citta' di Torino, Regione Piemonte. Incarico all'A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino, per la realizzazione e gestione di un'area sanitaria temporanea ai sensi dell'art. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, all'interno del V Padiglione di Torino Esposizioni.

A relazione degli Assessori Gabusi, Icardi:

Premesso che:

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente per oggetto “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 4, “*Disciplina delle aree sanitarie temporanee*”, stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con la delibera del 31 gennaio 2020 e prorogato con le successive deliberazioni del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021;
- in data 12 giugno 2020, con D.G.R. n. 7-1492, è stato approvato il Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;
- con Decreto Direttoriale del Ministero della Salute, in data 13 luglio 2020, è stato approvato tale Piano;
- con Ordinanza Commissariale n. 29-2020 del 9 ottobre 2020, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Dott. Domenico ARCURI, ha nominato alcune Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, fra le quali tutte le Aziende della Regione Piemonte, soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera relativamente alle strutture di competenza;
- in data 26 ottobre 2020 è stata approvata la D.G.R. n. 1-2162 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Allestimento urgente posti letto di terapia intensiva/semi intensiva con attrezzature, tecnologie e relativi lavori strettamente necessari. Revoca della D.G.R. n. 62-8116 del 14/12/2018 e assegnazione all'A.S.L. Città di Torino - D.I.R.M.E.I. dei finanziamenti” al fine di realizzare ulteriori posti letto legati alla gestione dell'emergenza COVID-19;
- l'Unità di Crisi regionale per l'Emergenza COVID-19, con nota datata 2 novembre 2020, ha comunicato quanto segue:
 - “Come è noto dal 14 settembre scorso è ripresa la diffusione locale dell'epidemia, nella forma della crescita esponenziale ciò tanto per l'andamento dei ricoveri. Infatti dal 20 luglio al 13 settembre il numero cumulativo dei casi è salito a 36.325.

- Ciò dimostra come l'analisi dell'andamento cumulato dei casi COVID 19 totali (sintomatici e asintomatici) sia esponenziale con un tempo di raddoppio di 6,9 giorni. Secondo tale andamento si prevede a tre giorni un incremento dei casi fra 13.000 e i 16.000, mentre a sei giorni fra 24.500 e 32.400 casi in più, per giungere all'8 novembre prossimo ad un incremento fra gli 80.000 e i 95.000 casi.
 - In particolare per quanto riguarda i soli casi asintomatici dal 20 luglio al 30 ottobre sono stati osservati complessivamente 14.960, ma di questi 14.314 sono ricompresi nella fascia temporale dal 14.09 al 30.10.
 - Si ha ulteriore conferma che l'analisi dell'andamento cumulato dei casi si mostra esponenziale con una previsione nei prossimi sei giorni di un incremento dei casi sintomatici pari a 14.500 per arrivare alla data del 8 novembre ad un incremento di 25.600.
 - Quanto si riverbera sull'andamento dei posti letto occupati da pazienti COVID-19 positivi in regime di ricovero ordinario; è così possibile stimare un incremento al 6 novembre compreso tra i 1.800 e i 2.232 posti letto in regime di ricovero ordinario, e fra i 3.280 e 3.719 alla data dell'8 novembre.
 - Il fabbisogno di posti letto in Terapia intensiva sulla base di un modello esponenziale prevede per il 6 novembre un incremento di posti letto fra le 130 e le 157 unità, mentre all'8 novembre un incremento fra i 192 e i 219 posti letto.”
- l'Unità di Crisi regionale per l'Emergenza COVID-19, con nota datata 13 novembre 2020, prot. n. 37416, ha comunicato quanto segue:
 - “In merito alla realizzazione dell'ospedale tendato presso il V Padiglione di Torino Esposizioni, si conferma, come da precedente nostra comunicazione del 2 novembre, la necessità, vista la situazione sanitaria attuale, di reperire nuovi posti letto per pazienti a bassa intensità”.

Considerato che:

- nella sopracitata nota del 2 novembre 2020 dell'Unità di Crisi regionale per l'Emergenza COVID-19, si evidenzia che la Città di Torino ha messo a disposizione, gratuitamente, la struttura denominata V Padiglione di Torino Esposizioni, sito in Torino, viale Ceppi n. 36, della superficie di circa mq. 8.070 in ambiente ipogeo, attualmente destinato a parcheggio GTT, attività elettorali e manifestazione “Natale in giostra”, e che l'Unità di Crisi ha confermato e disposto la costituzione di un'area sanitaria emergenziale all'interno del sito sopra indicato.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 35267 in data 10 novembre 2020 la Regione Piemonte ha richiesto al Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19, Dott. Domenico Arcuri, l'autorizzazione per procedere celermente alla realizzazione di un'area sanitaria temporanea all'interno del complesso immobiliare di proprietà della Città di Torino denominato “V° Padiglione di Torino Esposizioni” sito in Torino, Viale Ceppi 36, messo a disposizione gratuitamente;
- il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Dott. Domenico Arcuri, con nota prot. n. 1754 del 10 novembre 2020 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 18/2020, la predisposizione della predetta struttura sanitaria temporanea,

precisando tra l'altro che i costi conseguenti non incideranno sui Fondi del Dipartimento della Protezione Civile, salvo “qualora si rendesse necessario fornire da parte del Dipartimento della Protezione civile le attrezzature necessarie si provvederà in funzione della dotazione disponibile e della sua articolazione territoriale”;

- con comunicazione in data 13 novembre 2020, prot. n. 37417, il Dott. Gianfranco Zulian, Dirigente della Struttura “Emergenza COVID-19” della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ha confermato l’autorizzazione di un’area sanitaria temporanea presso il V Padiglione di Torino Esposizioni sito in Torino, Viale Ceppi 36, per 460 posti letto di bassa intensità.

Preso atto:

- che con nota in data 13 novembre 2020, prot. n. 37379, integrata da nota prot. n. 37722/a14152 del 16 novembre 2020, l’ing. Bruno Ifrigerio della Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte ha precisato che:
 - Aspetti idraulici. Il piano di calpestio dell'edificio presenta un franco di sicurezza idraulica di circa 4,00 rispetto ai livelli di piena calcolati con riferimento alla portata con tempi di ritorno duecentennale del fiume Po.
 - Aspetti strutturali. L'edificio di proprietà del Comune di Torino ha ospitato con costanza negli anni precedenti fino al Natale 2019 l'evento "Natale in giostra"; il fabbricato è dotato di certificato di idoneità statica e agibilità, redatto dall’ing. Renato Martellotta in data 2 ottobre 2003 su incarico della Città di Torino e registrato dal committente con n. prot. 4847 del 3 ottobre 2003. “Le prove di carico eseguite nell’ambito dello studio affidato dal Politecnico di Torino dall’ing. Renato Barra nel dicembre 2018 (...), hanno confermato, per la costruzione esistente in condizioni di esercizio statico, i risultati del citato certificato di idoneità statica del 2003. Le verifiche analitiche nello stato di fatto in condizioni di esercizio statico, contemplate nello studio commissionato nell’anno 2018, non hanno evidenziato criticità, sia in termini tensionali che di fessurazione”.
Per quanto riguarda il comportamento sismico si può osservare, come riportato anche nella sintetica allegata relazione del progettista (*dello Studio Essebi Ingegneria di Pinerolo*) che l'edificio è stato concepito e realizzato verso la fine degli anni ‘50 del secolo corso, prima dell'attuale classificazione sismica del territorio regionale, come peraltro numerosi edifici pubblici della medesima epoca. Si ritiene di poter affermare, a livello di comportamento generale, che il livello di sicurezza sismica del Padiglione V, nello stato di fatto, è in linea con quello di molti edifici ospedalieri del nostro territorio regionale, normalmente in uso e non aventi carattere di temporaneità, realizzati prima della attuale classificazione sismica;
- del verbale datato 12 novembre 2020 avente ad oggetto “Verbale di sopralluogo del 12/11/2020 per la valutazione di immobili da adibirsi ad aree sanitarie temporanee per l’emergenza COVID-19”, trasmesso in pari data dalla Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte, relativo ai sopralluoghi effettuati, presso l’Ospedale Maria Adelaide, sito in lungo Dora Firenze e l’edificio dell’ex Borsa Valori in via Nino Bixio a Torino; in tale verbale si conclude che dal punto di vista tecnico gli edifici in questione non appaiono al momento funzionali per un allestimento di un’area sanitaria temporanea in tempi compatibili con l’emergenza pandemica in atto.

Valutato che:

- si rende necessario concordare fra la Prefettura di Torino, la Città di Torino e la Regione Piemonte, per quanto di competenza, secondo lo schema allegato di Verbale di intesa, la realizzazione di un'area sanitaria temporanea nel sito sopra citato;
- si rende necessario concordare fra la Città di Torino, l'A.S.L. Città di Torino e A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, l'utilizzo del V Padiglione di Torino Esposizioni sito in Torino, Viale Ceppi 36, per quanto di competenza, secondo lo schema di comodato allegato.

Preso atto che con comunicazione in data 13 novembre 2020, prot. n. 37389, l'A.S.L. Città di Torino ha trasmesso il quadro economico per la realizzazione dell'area sanitaria temporanea in oggetto per un costo complessivo pari ad euro 1.500.000,00 (IVA inclusa), precisando che gli oneri di noleggio impianti, ed eventuali servizi di supporto, saranno valorizzati nell'ambito della gestione ordinaria di bilancio.

Considerato inoltre che nelle more della realizzazione del Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, è necessario procedere rapidamente alla realizzazione di ulteriori posti letto temporanei mirati ad affrontare il riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Dato atto che la Direzione Sanità e Welfare, Struttura "Emergenza COVID-19", provvederà con successivi atti agli adempimenti necessari a dare attuazione al presente provvedimento.

Ritenuto:

- di approvare lo schema di Verbale di intesa fra Prefettura di Torino, Città di Torino e Regione Piemonte, per la realizzazione di un'area sanitaria temporanea, allegato "1" alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di incaricare l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino insieme con la A.S.L. Città di Torino per la realizzazione e la gestione dell'area sanitaria temporanea presso il complesso V Padiglione di Torino Esposizioni, in completa autonomia e responsabilità e nella garanzia del rigoroso rispetto di tutte le disposizioni per la sicurezza degli operatori e di tutti coloro che usufruiranno della struttura sia nella fase di realizzazione sia nella fase di gestione, operando secondo protocolli che saranno definiti e concordati fra le citate Aziende;
- di approvare lo schema di contratto di comodato fra la Città di Torino, l'A.S.L. Città di Torino e l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, relativo all'utilizzo del Padiglione V di Torino Esposizioni sito in Viale Ceppi 36, Torino, allegato "2" alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Dato atto che Intesa San Paolo, con nota datata 13 novembre 2020, ha comunicato all'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino che il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deliberato l'utilizzo delle risorse a disposizione del Fondo di Beneficenza del Gruppo per un ammontare pari ad euro 1.500.000,00 per venire in aiuto alla grave emergenza determinata dalla pandemia COVID-19, contribuendo alla realizzazione dell'area sanitaria temporanea in oggetto.

Visti:

- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;
- la D.G.R. n. 7-1492 del 12.06.2020;
- la D.G.R. n. 1-2162 del 26.10.2020;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime

delibera

- di prendere atto dell'autorizzazione del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Dott. Domenico Arcuri, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, per la predisposizione dell'area sanitaria temporanea a seguito della richiesta della Regione Piemonte datata 10 novembre 2020;
- di prendere atto dell'autorizzazione di un'area sanitaria temporanea presso il V Padiglione di Torino Esposizioni sito in Torino, Viale Ceppi 36, per circa 460 posti letto di bassa intensità, come da nota del 13 novembre 2020, a firma del Dott. Gianfranco Zulian Dirigente della Struttura "Emergenza COVID-19" della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte;
- di approvare lo schema di Verbale di intesa fra Prefettura di Torino, Città di Torino, Regione Piemonte per la realizzazione di un'area sanitaria temporanea presso il complesso immobiliare di proprietà della Città di Torino, denominato V Padiglione di Torino Esposizioni sito in Viale Ceppi 36, Torino, allegato "1" alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Presidente o suo delegato la sottoscrizione dello schema di Verbale di intesa, apportandovi tutte le modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie all'atto della sottoscrizione;
- di approvare lo schema di comodato fra la Città di Torino, l'A.S.L. Città di Torino e l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, relativo all'utilizzo del Padiglione V di Torino Esposizioni, allegato "2" alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto del quadro economico trasmesso dall'A.S.L. Città di Torino, per la realizzazione dell'area sanitaria temporanea in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 1.500.000,00 (IVA inclusa) e che gli oneri di noleggio impianti, ed eventuali servizi di supporto, saranno valorizzati nell'ambito della gestione ordinaria di bilancio;
- di incaricare l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino insieme con la A.S.L. Città di Torino per la realizzazione e la gestione dell'area sanitaria temporanea presso il complesso V Padiglione di Torino Esposizioni, in completa autonomia e responsabilità e nella garanzia del rigoroso rispetto di tutte le disposizioni per la sicurezza degli operatori e di tutti coloro che usufruiranno della struttura sia nella fase di realizzazione sia nella fase di gestione, operando secondo protocolli che saranno definiti e concordati fra le citate Aziende;

- di dare atto che Intesa San Paolo con nota datata 13 novembre 2020 ha comunicato all'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino che il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deliberato l'utilizzo delle risorse a disposizione del Fondo di Beneficenza del Gruppo per un ammontare pari ad euro 1.500.000,00, per venire in aiuto alla grave emergenza determinata dalla pandemia COVID-19, contribuendo alla realizzazione dell'area sanitaria temporanea in oggetto e che, allo stato, la realizzazione dell'intervento non comporta oneri per il bilancio della Regione Piemonte;
- di demandare al Responsabile della Struttura "Emergenza COVID- 19", l'adozione degli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**COMODATO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO, VIALE
CARLO CEPPI 36, DENOMINATO "PADIGLIONE V DI TORINO ESPOSIZIONI"
ALL'ASL CITTA' DI TORINO e ALL'AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA
SCIENZA DI TORINO**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in unico originale digitale, tra la:

- **CITTÀ DI TORINO**, piazza Palazzo di Città n° 1, Torino (TO), codice fiscale
00514490010, in questo atto rappresentata dal dott./dott.ssa
_____, domiciliato/a per la carica in Torino presso il
Palazzo Municipale, il/la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di
_____ della Città di Torino,

e

l'**ASL Città di Torino** con sede legale in Torino,, Codice Fiscale
....., in questo atto rappresentata dal dott./dott.ssa
_____, nato/a a _____ e domiciliato/a, ai fini
del presente atto, presso la sede di _____, nella sua qualità di
_____ e l'**AOU Città della salute e della Scienza
di Torino** con sede legale in Torino,, Codice Fiscale, in questo
atto rappresentata dal dott./dott.ssa _____, nato/a a
_____ e domiciliato/a, ai fini del presente atto, presso la sede di
_____, nella sua qualità di _____ ;

tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – Oggetto

La Città di Torino, come sopra rappresentata e di seguito denominata anche “Comodante”, concede in uso gratuito, ai sensi dell’art. 1803 e seguenti del Codice Civile all’ASL Città di Torino e all’AOU Città della salute e della Scienza di Torino - di seguito denominate “Comodatario” - che accettano, l’immobile denominato *Padiglione V di Torino Esposizioni*, ubicato in Torino, Viale Carlo Ceppi 36, posto ad un unico livello entro terra, della superficie di mq. 12.645, identificato al Catasto Fabbricati del comune di Torino al Foglio 1351, particella 16, già adibito a parcheggio in uso convenzionale da parte della società GTT S.p.A., secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il Comodatario si impegna ad adeguare i locali oggetto del presente comodato agli scopi convenuti e rinuncia sin d’ora al rimborso di qualsiasi spesa sostenuta.

Nell’immobile non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città di Torino.

ART. 2 - Durata

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, decretato dal Governo con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (di iniziale durata semestrale), quindi prorogato al 15 ottobre 2020 (con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020) e successivamente al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020. Alla data del 31 gennaio 2021, si procederà ad una verifica e aggiornamento del progetto in essere, ferma restando sin da ora la disponibilità ad una prosecuzione dello stesso ove necessario, in funzione dell’evoluzione della situazione di fatto correlata all’emergenza CoViD-19.

Alla scadenza del contratto, il Comodatario si obbliga, a propria cura e spese, a restituire al Comodante il bene pienamente disponibile e nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna.

ART. 3 – Destinazione d’uso dell’immobile

Il fabbricato oggetto del presente contratto potrà essere destinato unicamente allo svolgimento di tutte le attività sanitarie e di presidio territoriale correlate con l'emergenza sanitaria nazionale da CoViD-19, in particolare, si conviene che sarà allestita un'area sanitaria temporanea attendata in grado di assolvere, in parte, allo scopo di alleviare la pressione sui nosocomi cittadini e del territorio piemontese.

L'immobile non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino modificazioni strutturali definitive a carico della struttura.

Il Comodante non assume alcun obbligo e responsabilità in relazione all'attività del Comodatario, ogni autorizzazione necessaria per l'attività posta in essere è a cura del Comodatario.

Il Comodatario assume a proprio carico ogni responsabilità relativa al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, consapevole che la sottoscrizione del presente comodato costituisce manleva per il Comodante da ogni coinvolgimento al riguardo.

ART. 4 – Consegna e Obblighi del Comodatario

Il Comodatario dichiara di avere già la detenzione dell'immobile oggetto del presente comodato, così come da Verbale di consegna sottoscritto in data 6 novembre 2020.

In conseguenza, il Comodatario dichiara di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova.

Il Comodatario è costituito custode dei locali concessi, con l'obbligo di mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarli, al termine del comodato, nel medesimo stato in cui sono stati consegnati.

Sarà onere del Comodatario ottenere tutti i necessari permessi, nulla osta, pareri ed ogni altro atto di assenso e/o autorizzazione occorrenti e non derogabili dalla normativa emergenziale, che dovrà comunque fornire all'Ente comodante, anche in considerazione

della sottoposizione dell'immobile a tutte le disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

ART. 5 – Spese e manutenzioni

Per effetto del presente contratto, il Comodatario assume in proprio ogni onere e adempimento relativo alla gestione e all'amministrazione degli spazi assegnati.

Sono altresì a carico del Comodatario tutte le spese di utenza, sia mediante intestazione diretta delle forniture (laddove possibile), ovvero mediante rimborso all'attuale intestatario (GTT S.p.A.), in considerazione del fatto che non risultano utenze intestate direttamente alla Città.

È posta interamente a carico del Comodatario la manutenzione del fabbricato oggetto del presente contratto.

ART. 6 – Accesso ai locali

Il Comodante potrà in qualunque momento ispezionare l'immobile oggetto del presente contratto, previo accordo fra le Parti, nei giorni e nelle ore che saranno concordati.

Il Comodatario si impegna a concedere l'accesso in ogni tempo al Comodante per controlli ritenuti opportuni o necessari e per svolgere tutte le operazioni di manutenzione, riparazione, verifica dei locali.

ART. 7 – Responsabilità del comodatario

Il Comodatario, quale custode del bene oggetto del presente atto, si impegna ad usarlo in modo da non arrecare danni ad altri ed esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli da fatti od omissioni, dolosi o colposi di terzi, manlevando il Comodante da ogni responsabilità ex art. 2050 e 2051 cod. civ.. Sono inoltre a carico del Comodatario gli oneri di vigilanza, controllo e la responsabilità sulle persone che accedono ai locali oggetto di attribuzione in uso.

Il Comodatario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità nei confronti di persone o cose, derivanti e/o connessi al comodato.

Il Comodatario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente occorsi in tali locali e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose.

Il Comodatario si impegna a dotarsi per tutta la durata di vigenza del presente contratto di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni verificatisi a terzi o a beni di terzi nell'immobile.

É inoltre, a carico del Comodatario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza.

Il personale del Comodatario è obbligato, per l'intera durata del contratto, al rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

ART. 8 – Innovazioni, addizioni, trasformazioni

Le opere di adattamento necessarie si intendono autorizzate della Città di Torino, in considerazione unica degli scopi di emergenza sanitaria purché non venga pregiudicato il ripristino nelle condizioni iniziali del bene medesimo.

Il Comodatario riconosce espressamente che eventuali opere autorizzate ed eseguite saranno gratuitamente acquisite dal Comodante, qualora ritenuto di proprio interesse, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile.

ART. 9 – Disposizioni finali

Qualsiasi modifica al presente contratto potrà avere luogo ed essere approvata soltanto mediante atto avente forma scritta *ad substantiam*.

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti richiamano le disposizioni del Codice Civile in materia di comodato (artt. 1803-1812).

In caso di controversia, il Foro competente è quello di Torino.

ART. 10 – Clausola fiscale

Agli effetti fiscali il presente atto sarà registrato ai sensi dell'art. 5, comma 4 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 [ovvero registrato solo in caso d'uso].

Le Parti chiedono l'esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972.

Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Comodatario.

ART. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2017/679 sulla Protezione dei Dati (c.d. GDPR)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del “Regolamento UE 2016/679 (GDPR)”, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni:

- titolare del trattamento è la Città di Torino – Piazza Palazzo di Città n.° 1, 10122, Torino.

Per il trattamento in questione è designata l'Area Patrimonio;

- il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (TO), via A. Meucci n.° 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it

Il trattamento dei dati è necessario per l'effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. E, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento.

I dati personali sono trattati da personale autorizzato per le finalità istituzionali del Comune, relative alla gestione del contratto, accertamento e riscossione dei canoni, possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia.

I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dalla Città

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante: <http://www.garanteprivacy.it/>.

Il Responsabile della Protezione Dati è il dott. Franco Carcillo, nominato con Decreto del Sindaco di Torino del 23 maggio 2018; è contattabile alla e-mail rpd-privacy@comune.torino.it.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

in data

l'ASL Città di Torino

Dott./Dott.ssa

l'AOU Città della salute e della Scienza di Torino

Dott./Dott.ssa

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

in data

Per la CITTÀ DI TORINO

Dott-/Dott.ssa

INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA SANITARIA TEMPORANEA ALL'INTERNO DEL "V PADIGLIONE DI TORINO ESPOSIZIONI"

PREMESSO CHE:

1. ai sensi del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, è stata disposta la scadenza dello stato di emergenza correlato al virus COVID-19 al 31 gennaio 2021;
2. sono in vigore le misure per il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e differenziabili a livello regionale sul territorio nazionale;
3. ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 si applicano alla Regione Piemonte, per un periodo di quattordici giorni, le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;
4. i rilievi contenuti nei *report* "Monitoraggio Fase 2" del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità indicano nelle ultime settimane un incremento della diffusione del virus Sars-CoV-2 che determina una criticità crescente per la disponibilità dei posti letto;
5. l'Unità di crisi, operante presso la Regione Piemonte ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, ha valutato il permanere, nel periodo di emergenza, del fabbisogno di posti letto ed ha disposto che questo possa essere soddisfatto realizzando circa 460 posti letto nella struttura "V Padiglione di Torino Esposizioni" di proprietà della Città di Torino (nel seguito, l'opera);
6. il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dott. Domenico Arcuri, ha autorizzato in data 10 novembre 2020 la predisposizione di una struttura temporanea all'esterno delle strutture di ricovero ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
7. gli uffici della Regione Piemonte, vista la documentazione tecnica, ivi inclusa la relazione "Verifica della vulnerabilità statica e sismica delle strutture del Padiglione 5 nel complesso Torino Esposizioni", hanno espresso autorizzazione ai fini dell'utilizzo sanitario della area sanitaria temporanea presso il "V Padiglione";
8. la Regione Piemonte ha incaricato la Azienda Sanitaria Locale Città di Torino e la Azienda Sanitaria Ospedaliera Città della Salute, che ne assumono la responsabilità, per la realizzazione e la gestione dell'opera;

CONDIVISE

le premesse, in particolare per quanto riguarda la necessità dell'opera per un'area sanitaria temporanea all'esterno delle strutture di ricovero,

LE PARTI

PREFETTURA DI TORINO, rappresentata dal Prefetto, dott. Claudio Palomba,

REGIONE PIEMONTE, rappresentata del Presidente, on. Alberto Cirio,

CITTÀ DI TORINO, rappresentata dalla Sindaca, d.ssa Chiara Appendino,

si impegnano, secondo le proprie competenze a collaborare per la realizzazione dell'opera.

In particolare:

- la Città di Torino concede in comodato, a titolo gratuito, con contratto ai sensi dell'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile, alla Regione Piemonte o alle Aziende sanitarie regionali da essa indicate, in uso temporaneo l'edificio ipogeo denominato "V Padiglione di Torino Esposizioni" sito in Torino, viale Ceppi 36, e le aree latitanti per la realizzazione di un'area sanitaria temporanea all'esterno delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, secondo le previsioni del vigente articolo 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la gestione dell'emergenza COVID-19;
- la Regione Piemonte ha assunto tutti gli atti necessari per l'opera, provvedendo alla sua realizzazione e gestione attraverso le proprie strutture e le Aziende sanitarie regionali identificate;
- i costi per la realizzazione dell'opera, stanti le donazioni poste direttamente a disposizione della Aziende sanitarie interessate, non comportano diretti impegni per le Parti;
- la Prefettura di Torino, nel ruolo di coordinamento delle Amministrazioni statali e di Autorità provinciale di Pubblica sicurezza e alla luce delle funzioni ad essa attribuite in materia di protezione civile ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicura il proprio supporto per tutte le attività di sua competenza anche alla luce delle attribuzioni conferite alle Prefetture dai vigenti provvedimenti normativi adottati dal Governo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto; laddove si presentino situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, verrà assicurata un vigilanza da parte delle Forze dell'Ordine;
- la Regione Piemonte e la Città di Torino si danno reciprocamente atto che la durata del contratto di comodato di cui sopra è legata alla gestione dell'emergenza da COVID-19 e che valuteranno congiuntamente le modalità di restituzione del sito prima di procedere alle opere di ripristino.

Le parti potranno aggiornare la presente intesa in relazione al modificarsi della situazione rappresentata nelle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto a Torino, il ... novembre 2020

Per la Prefettura di Torino

Per la Regione Piemonte

Per la Città di Torino